

EST. DOTT.SSA MACCAFERRI - RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE - DANNO NON PATRIMONIALE - QUANTIFICAZIONE -



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE IN MODENA

Avv. NICOLETTA MACCAFERRI

SENT. N.:  
203 / 2  
CRON.N.:  
R.G.N.: 4963/17

Della sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile N° 4963/17 del Ruolo Generale promossa da:

(C.F. \_\_\_\_\_), nato in Tunisia il

01.09. \_\_\_\_\_ e residente a Modena(MO) in Via \_\_\_\_\_; rappresentato e difeso

dall'Avv. Fabrizio Fiorini e Dall'Avv. Annalisa Bova del Foro di Modena

elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Modena Via Emilia

Est n. 18

REP.N.:  
531 / 2  
spedita il: 18/12/19

Depositata il:

ATTORI - difensore Avv. F. Fiorini e A. Bova (Foro di MO)

OGGETTO:

CONTRO

risarcimento danni  
da incidente stradale

1) \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) residente in Modena

Via \_\_\_\_\_ n. 37;

CONVENUTO- contumace

2) \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) residente a

Modena Via \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_ P.A. in persona del legale rappresentante p.t. con sede

legale in Trieste Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F./P.Iva \_\_\_\_\_

rappresentata e difesa, ai fini del presente procedimento, dall' Avv.

Lorenzo Barbieri del Foro di Modena elettivamente domiciliata

presso lo studio di questi in Modena Corso Cavour n. 60

CONVENUTA - Avv. L. Barbieri (Foro di Modena)

Il Giudice di Pace di Modena in persona del dott. Nicoletta Maccaferri ha pronunciato sentenza sulle conclusioni precisate per l'attore come da atto introduttivo; per la convenuta P.A come da comparsa di costituzione e risposta.

\*\*\*\*\*

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato in data 23 e 24 ottobre 2017 alla convenuta S.p.A. e ai Sig.ri, e rispettivamente in quanto compagnia garante ex art. 149 d.lgs. n. 209/2005, del mezzo su cui di viaggiava, e conducente e proprietario del veicolo Smart tg, , parte attrice richiedeva il risarcimento dei danni conseguenti le lesioni personali subite in occasione di un sinistro, provocato dalla vettura tg, , il giorno 29.07.2015 in Modena tra Via Vignolese e Via Campi.

Narra la parte attrice che si trovava a bordo, come conducente, dell'auto tg, di proprietà di , che veniva tamponata dal veicolo Smart tg di proprietà di e condotto da . Nel sinistro il Sig. i subiva lesioni fisiche come da certificazione medica in atti.

Interveniva sul luogo del sinistro la Polizia di Stato sottosezione Polizia Stradale che eseguiva i rilievi. (doc. n. 1 fascicolo attore)

La convenuta S.p.A. si costituiva, nulla contestando in merito *all'an debeatur*, e contestava la quantificazione dei danni fisici formulata dalla parte attrice. Eccepiva di avere già corrisposto al Sig. la



somma di € 653,63 ritenendo la cifra soddisfacente di ogni pretesa in quanto i danni lamentati non sono riscontrabili con strumenti clinici.

Nel corso del procedimento il gdp, ammetteva una CTU medico legale volta ad accertare l'entità delle lesioni fisiche subite dalla parte attrice, veniva nominata CTU la Dott. Ida Storchi.

Pacifico perché non contestato, in punto di responsabilità: la parte attrice risulta tamponata. Per quanto concerne il *quantum debeatur*, gli assunti e le domande di parte attrice risultano provati sia a mezzo CTU medico legale svolta dalla dott.ssa Ida Storchi, sia tramite la documentazione medica allegata.

Emerge dalla documentazione in atti, non contestata dai convenuti, che il giorno 29.07.2015 il Sig. \_\_\_\_\_ si trovava come conducente sul veicolo Audi tg. \_\_\_\_\_, di proprietà del coniuge Sig.ra \_\_\_\_\_

Tale mezzo veniva tamponato dal veicolo tg. \_\_\_\_\_ condotto dal Sig. \_\_\_\_\_

Il Sig. \_\_\_\_\_ veniva medicato al Pronto Soccorso Ospedale di Modena, dove veniva controllato e dimesso con la documentazione medica in atti.

L'elaborato Tecnico Peritale depositato dal CTU incaricato, Dr.ssa I. Storchi, nelle proprie conclusioni, evidenzia che parte attrice riportò, a seguito del sinistro occorso il 29.07.2015, nel quale rimaneva coinvolto, trauma distorsivo del rachide cervicale e contusivo diretto del rachide dorsale e indiretto spalla sx.

Il CTU ha accertato il nesso causale tra il sinistro descritto e le lesioni indicate.

Accerta inoltre che le lesioni descritte hanno comportato:

postumi permanenti: 1% della totale in ambito biologico e un periodo di inabilità temporanea parziale come segue:



Invalidità temporanea parziale al 75%: giorni 5;

Invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 15;

Invalidità temporanea parziale al 25%: giorni 15.

Inoltre le spese mediche indicate da parte attrice, sempre accertate dal CTU, appaiono congrue per un ammontare complessivo di € 127,00 per le fatture e le ricette mediche documentate in atti ed € 305,00 per spese di CTP.

Viene accertato dal CTU, in relazione alla legge n. 27/12, art. 13 co. 3 ter, che non vi sono lesioni strumentalmente accertate, tuttavia le lesioni sono state clinicamente rilevate dallo stesso, individuando una invalidità permanente specifica come sopra indicato. A sostegno del convincimento raggiunto il CTU, nel rispondere ai quesiti posti dal gdp, chiarisce che il quadro lesivo risulta riscontrato clinicamente.

E' indispensabile osservare che la normativa vigente sul punto, data dall'art. 139 Cod. Ass. come modificato dagli artt. 32 co. 3 ter e 3 quater del D.L. N. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012, fa riferimento, nel combinato disposto, alla necessità anche di accertamento obiettivo, accertamento in tal senso svolto in sede di perizia tecnica d'ufficio, secondo ineccepibili criteri derivanti dalla metodica scientifica della medicina legale che includono un accurato esame clinico e quindi visivo sulla vittima del sinistro stradale.

Il perito ha visitato la persona offesa, ed esaminato le notizie cliniche, risulta quindi liquidabile il danno biologico riscontrato in quanto accertato sulla base di criteri oggettivi.


Sul punto si è espresso il Supremo Collegio stabilendo che anche alla luce della norma sopravvenuta, art. 32 Co. 3 ter e 3 quater d.l. n. 1/2012 convertito con modifiche da L. n. 27/12, (che richiede *un accertamento clinico strumentale*



*obiettivo*) i criteri di accertamento del danno biologico non sono “gerarchicamente ordinati tra loro ma da utilizzarsi secondo le *legesartis*” in modo da condurre ad una *“obiettività dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, se esistenti”*(Cass. n. 18773/2016).

Recentemente la Corte di Cassazione con Sent. n. 01272/2018, intendendo dare continuità a tale interpretazione ha stabilito: “ *...il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere - che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in materia - non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova delle lesioni debba essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale; come già ha avvertito la citata sentenza n. 18773 del 2016, infatti, è sempre e soltanto l'accertamento medico legale svolto in conformità alle legesartis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. E l'accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale...* ”

Il CTU specifica inoltre di aver tratto le proprie conclusioni applicando il disposto della L. n. 27/2012 e che le lesioni descritte sono da ritenersi di lieve entità, e sono ricollegabili ad una sofferenza soggettiva che si può definire lieve. La risultanza dell'elaborato peritale eseguito dal CTU, incaricato dal gdp, è condivisibile da questo giudice in quanto emergono da un esame accurato, esaustivo e privo di lacune di ordine logico/tecnico nelle argomentazioni addotte. L'elaborato medico legale è fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio della documentazione prodotta in atti.



Alla luce di quanto sopra si deve riconoscere, in favore di \_\_\_\_\_ di anni  
23 al momento del sinistro, il seguente risarcimento secondo i computi che  
seguono basati sulle tabelle delle micropermanenti aggiornato con DM  
22.07.2019 pubblicato in G.U. serie generale n. 189 del 13.08.2019 decorrenti  
da aprile 2019 e quindi da non doversi rivalutare:

- Danno biologico permanente 1% € 659,95;
- ITP per i giorni indicati in perizia € 712,36 (ITP al 75% € 178,09, al  
50% € 356,18, al 25% € 178,09) si riconosce personalizzazione del  
danno pari a 25% € 342,98 (vista la valutazione svolta dal CTU per le  
sofferenze psico-fisiche patite), totale € 1.714,90 a cui si sommano le  
spese mediche ritenute congrue in perizia per € 432,00 (127,00 +  
305,00). Da questa somma vanno detratti € 653,63 già liquidati dalla  
convenuta \_\_\_\_\_ S.p.a. in sede di trattativa stragiudiziale. Residuano  
€ 1.493,27 a favore del Sig. \_\_\_\_\_

Sul punto degli acconti ricevuti è incontestato che la convenuta abbia versato €  
653,63 in sede stragiudiziale.

La domanda attorea è provata e va accolta. La convenuta \_\_\_\_\_ S.p.a. non  
ha corroborato, con elementi di prova, i propri assunti; non ha fornito prove di  
avere formulato offerta risarcitoria per i danni fisici nella misura accertata dal  
CTU.

Consegue, per legge, accertato che il sinistro di cui è causa, occorso in data  
29.07.2017 in Comune di Modena, ha cagionato al sig. \_\_\_\_\_  
in quanto trasportato, i danni fisici sopra individuati.

Per l'effetto condanna la convenuta soc. \_\_\_\_\_ S.p.A., in persona del legale  
rappresentante, in quanto compagnia garante ex art. 149 C. Ass. (c.d.



indennizzo diretto), al risarcimento a favore di \_\_\_\_\_ della  
somma di € 1.493,27 per danni fisici alla persona e rimborso spese mediche  
come accertati nel corso di causa e sopra motivati, già depurati dalle somme in  
precedenza corrisposte da \_\_\_\_\_ l s.p.a. Non si riconoscono interessi legali e  
rivalutazione monetaria in quanto i conteggi sono già attualizzati ex D.M.  
22/07/2019.

Il regolamento delle spese legali del presente giudizio segue la regola della  
soccombenza processuale, con condanna dei convenuti, soc. \_\_\_\_\_ S.p.A. in  
persona del legale rappresentante p.t. quale impresa garante ex art. 149 Cod.  
Ass., al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 671,00 per  
compensi professionali per la fase processuale relativa a studio introduzione,  
trattazione e decisionale, che si liquida in base a valori minimi, previsti da D.M.  
55/14, anche in considerazione della ridotta entità risarcitoria rispetto alla  
domanda, oltre € 264,00 per spese di iscrizione a ruolo, oltre spese forfettarie  
(15%) oltre IVA e CPA come per legge.

Si pongono definitivamente le spese di CTU medica, liquidate in € 450,00 oltre  
oneri accessori, all'udienza del 03/10/2018, a carico della convenuta  
soccombente soc. \_\_\_\_\_ S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., con  
condanna della stessa alla refusione della spesa anticipata da parte attrice pari  
ad € 450,00 oltre oneri accessori.

Non si riconoscono rimborsabili le spese stragiudiziali in quanto assorbite  
dall'attività giudiziale.

Dispositivo



Nella causa introdotta dal Sig. \_\_\_\_\_ il giudice di pace di Modena, ogni contraria istanza eccezione o domanda rigettata, definisce il giudizio e decide:

1. accertato che il sinistro di cui è causa, occorso in data 29.07.2015 in Comune di Modena, ha causato danni fisici al Sig.

2. condanna la convenuta, soc. \_\_\_\_\_ S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. in quanto compagnia tenuta ex art. 149 Cod. Ass. d.lgs. n. 209/2005 al risarcimento a favore del Sig.

della somma di € 1493,27 per danni alla persona e rimborso spese mediche come accertati nel corso di causa e sopra motivati, già depurati dalle somme in precedenza corrisposte da \_\_\_\_\_ S.p.a.;

3. Condanna la convenuta soc. \_\_\_\_\_ S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 671,00 per compensi professionali per la fase processuale relativa a studio introduzione, trattazione e decisionale, che si liquida in base a valori minimi, previsti da D.M. 55/14, anche in considerazione della ridotta entità risarcitoria rispetto alla domanda, oltre € 264,00 per spese di iscrizione a ruolo, oltre spese forfettarie (15%) oltre IVA e CPA come per legge.

4. Si pongono definitivamente le spese di CTU medica, liquidate in € 450,00 oltre oneri accessori, all'udienza del 03/10/2018, a carico della convenuta soccombente soc. \_\_\_\_\_ S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., con condanna della stessa, alla refusione della spesa anticipata da parte attrice pari ad € 450,00 oltre oneri accessori.





Deliberato in Modena, li 13/03/2020

Il Giudice di Pace

Avv. Nicoletta Marcaferrì

